

CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO - CONTO IPOTECARIO

SEZ. I) INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA POPOLARE DI RAVENNA SPA (codice ABI 5640.8)

Sede legale in Ravenna, via A. Guerrini, 14

Telefono: 0544/540111 Fax: 0544/540460

Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese RA 00070300397 –

Iscrizione all'Albo delle Banche 1161 Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi -

Sito internet www.bpr.it, indirizzo e-mail bpr@bpr.it

SEZ. II) CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Il conto corrente ipotecario è il contratto a mezzo del quale viene erogato un finanziamento a medio e lungo termine, destinato a finanziare le esigenze più varie con garanzia su un bene immobile o un bene mobile registrato, il quale viene vincolato a favore della Banca tramite ipoteca a garanzia del rimborso del finanziamento stesso.

La Parte finanziata potrà utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione e potrà, con successivi versamenti, ripristinare la sua disponibilità. L'apertura di credito sarà regolata al tasso di interesse concordato tra le parti, tenendo conto che i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, saranno regolati con periodicità trimestrale, portando in conto, con valuta "data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando il trattamento fiscale di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.

Il contratto è stipulato sotto forma di "atto pubblico" ed è assistito da garanzia ipotecaria ed eventuali altre garanzie reali (pegno o privilegio) e, personali (da parte dei soggetti finanziati o di terzi), e/o da cessioni di crediti.

Per i finanziamenti ipotecari si fa riferimento, di norma, alle disposizioni di cui agli articoli 38 e seguenti del T.U.B. (credito fondiario).

L'utilizzo a debito del conto corrente in assenza di affidamento o in misura superiore all'affidamento eventualmente concesso può comportare l'applicazione di commissioni o maggiorazioni di tasso, descritte nella successiva sezione III.

Assegni circolari

La Banca popolare dell'Emilia Romagna non emette assegni circolari in proprio ma unicamente su delega ed in rappresentanza dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane con sede in Milano.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- per i conti correnti indicizzati la possibilità dell'incremento del tasso in caso di tensione sui mercati;
- per i conti correnti a tasso fisso l'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso;
- accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità;
- mancanza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, con conseguente iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d'Italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche contrattualmente previste.

SEZ. III) CONDIZIONI ECONOMICHE

CONDIZIONI GENERALI

A) TASSI

I tassi, collegati ai parametri finanziari di seguito elencati e specificati nella Sezione V - Legenda, non potranno mai oltrepassare i minimi e i massimi di seguito indicati.

Tasso lordo creditore	0,50%
Capitalizzazione	di regola trimestrale
Calcolo degli interessi	riferimento anno civile (365/365, se bisestile 366/366)
onere calcolato convenzionalmente sulla base del tasso minimo con riferimento ad un capitale di 1.000 euro ad 1 giorno valuta applicato per l'imputazione degli interessi a credito Esempio: $0,50 \times 1.000 \times 1 : 36.500 = 0,0137$	
Ritenuta fiscale sugli interessi (se ed in quanto dovuta, verrà recuperata nella misura tempo per tempo prevista dalla Legge, attualmente)	27%
Tasso debitore minimo	9,00%
Tasso debitore massimo	
Tasso entro il fido	13,00%
Il tasso debitore 'entro il fido', con i relativi limiti di importo, qualora valorizzati, rileva e trova applicazione solo in presenza e fino a concorrenza dell'affidamento eventualmente concesso.	
Tasso "di sconfinamento"	13,00 %
Il tasso debitore "di sconfinamento" rileva e trova applicazione sull'intero saldo debitore del conto, per i giorni effettivi di sconfinamento. Per "sconfinamento" si intende l'utilizzo a debito in assenza di affidamento ovvero oltre il limite dell'affidamento eventualmente concesso, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido). L'esposizione nel contratto di un tasso debitore "entro il fido" e "di sconfinamento" non rappresenta, in ogni caso, autorizzazione ad utilizzare il conto a debito in assenza di affidamento o, in ipotesi di concessione di affidamento, ad utilizzare il conto oltre il limite del medesimo.	
Capitalizzazione	di regola trimestrale
Calcolo degli interessi	riferimento anno civile (365/365, se bisestile 366/366)
onere calcolato convenzionalmente sulla base del tasso massimo con riferimento ad un capitale di € 1.000 e ad 1 giorno di valuta applicato per l'imputazione degli interessi a debito: Esempio: $13,00 \times 1.000 \times 1 : 36.500 = 0,356$	

Recenti valori, di norma arrotondati allo 0,10 superiore, assunti dai parametri d'indicizzazione offerti:

Parametro media mese prec.	Media aprile 2011 decorrenza 01/05/11	Media marzo 2011 decorrenza 01/04/11	Media febbraio 2011 decorrenza 01/03/11	Media gennaio 2011 decorrenza 01/02/11
Euribor 6ml/365 W6	1,700	1,500	1,400	1,300
Euribor 3ml/365 WI	1,400	1,200	1,100	1,100

COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI (C.D.F.)

0,50% trimestrale

La commissione disponibilità fondi (C.D.F.) rileva e trova applicazione nel solo caso di concessione di affidamento a valere su conto corrente per il servizio di messa a disposizione delle somme; viene applicata, con periodicità trimestrale, in misura proporzionale all'importo e alla durata (giorni effettivi) dell'affidamento eventualmente concesso.

COMMISSIONE MANCANZA FONDI (C.M.F.)

- saldo debitore fino a 100,00 euro:	0
- saldo debitore da 100,01 euro fino a 2.500,00 euro:	5,00 euro per ogni giorno di sconfinamento
- saldo debitore da 2.500,01 euro fino a 5.000,00 euro:	10,00 euro per ogni giorno di sconfinamento
- saldo debitore da 5.000,01 euro:	15,00 euro per ogni giorno di sconfinamento
Commissione massima trimestrale:	150,00 euro

La commissione mancanza fondi (C.M.F.) rileva e trova applicazione, nel solo caso di conto corrente a valere sul quale non sia stato concesso alcun affidamento, nell'ipotesi in cui, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido), il conto presenti un saldo debitore, con conseguente sconfinamento.

La commissione è calcolata con periodicità trimestrale e addebitata al momento della liquidazione.

L'esposizione nel contratto di una commissione mancanza fondi (C.M.F.) non rappresenta, in ogni caso, autorizzazione ad utilizzare il conto a debito.

B) SPESE E COMMISSIONI

Standard

Recupero spese per invio comunicazioni periodiche e di sconfinamento	€ 0,90
1. Spese di Istruttoria calcolate in percentuale sull'ammontare dell'affidamento concesso	€ 0
2. Diritti SAL - Stato Avanzamento Lavori:	€ 250,00
3. Rimborso spese per stipula fuori sede:	
In caso di stipula fuori sede fino a 50 Km.	€ 90,00
In caso di stipula fuori sede oltre 50 Km.	€ 250,00
L'ammontare delle spese sarà trattenuto all'attivazione del fido.	
4. Imposta sostitutiva	0,25% sull'ammontare dell'affidamento concesso nel caso di: <ul style="list-style-type: none"> - acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, come definita dalla nota 2 bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro del DPR 26/04/1986 n. 131, destinandola ad abitazione principale; - destinazione dell'affidamento al ripristino della liquidità della parte mutuataria. 2,00% sull'ammontare dell'affidamento concesso negli altri casi non rientranti nella nota 2 bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro del DPR 26/04/1986 n. 131.
5. Spese di onorario ed accessorie	da regolarsi con il professionista incaricato (per mutui con garanzia reale)
6. Spese di tenuta conto:	
- Minima trimestrale (per scritture)	€ 0,00
- Per ogni scrittura	€ 1,55
- Estratto conto	€ 1,10

- Chiusura contabile € 54,53 salvo diverso importo concordato con il cliente
- Conferimento/revoca deleghe e procure a terzi ad operare in c/c Non applicata

7. Recupero spese telefoniche

- per singola telefonata € 5,19

8. Imposta di bollo sugli estratti conto

c/c intestato a

Se ed in quanto dovuta, verrà recuperata nella misura tempo per tempo prevista dalla Legge, attualmente:

su base annua

	persona fisica	altri soggetti
	€ 34,20	€ 73,80
- con periodicità mensile e corrisponde a	€ 2,85	€ 6,15
- con periodicità trimestrale e corrisponde a	€ 8,55	€ 18,45
- con periodicità semestrale e corrisponde a	€ 17,10	€ 36,90

L'addebito dell'imposta di bollo avviene

- con periodicità mensile e corrisponde a
- con periodicità trimestrale e corrisponde a
- con periodicità semestrale e corrisponde a

9. Imposta di bollo sui contratti bancari

L'imposta di bollo sugli estratti dei conti correnti è attualmente sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e i documenti formati o emessi o ricevuti dalle banche, relativi ad operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente.

10. Imposta di bollo sugli assegni applicata al rilascio di assegni bancari o circolari "liberi".

€ 1,50 per assegno

(Nel caso di rilascio di carnet da 10 assegni bancari liberi, verrà addebitato l'importo di € 15,00).

11. Commissioni sugli assegni "negoziati"

- reso insoluto e/o irregolare (oltre spese reclamate) € 5,48
- reso richiamato/protestato (oltre spese reclamate) € 13,67
- richiesta di esito ordinaria € 1,89
- richiesta di esito urgente (oltre spese reclamate) € 16,07
- comunicazione assegno impagato (causale 297) € 3,44

12. Commissioni sugli assegni tratti da clienti correntisti

- segnalazione di impagato o restituzione di assegni impagati/protestati/irregolari € 20,75
- richiesta originale/fotocopia (oltre spese telefoniche) € 5,46

13. Commissione per sospensione addebito ordini permanenti

€ 30,51

VALUTE

14. Accredito versamenti allo sportello/cassa continua

- causale 78: versamento gg. lavorativi 0
- causale 80: versamento assegni su piazza gg. lavorativi 3
- causale 84: versamento assegni fuori piazza e titoli postali gg. lavorativi 3
- causale 235: versamento assegni stessa dipendenza gg. lavorativi 0
- causale 236: versamento assegni altre dipendenze nostra Banca gg. lavorativi 0
- causale 237: versamento assegni circolari di altri Istituti gg. lavorativi 1
- causale 295: assegni da Paesi comunitari gg. calendario 18
- causale 296: assegni da Paesi extracomunitari gg. calendario 18

15. Accredito versamenti mediante cassa continua o sportello automatico ATM

sono trattati come i versamenti allo sportello (decorrenza data apertura bossolo/busta)

16. Accredito per nuovo versamento di assegno in seguito a comunicazione di impagato

2 giorni lavorativi successivi all'impagato

17. Accredito sul c/ordinario per anticipo su documenti - importi girati dal c/anticipi (causale 254)	giorni lavorativi 3
18. Accredito sul c/ordinario per accensione finanziamento (causale 266)	giorni lavorativi 0
19. Accredito sul c/anticipi per finanziamento a rientro - importi girati dal c/ordinario (causale 255)	giorni lavorativi 0
20. Accredito sul c/anticipi per radiazione fatture - importi girati dal c/ordinario (causale 320)	giorni lavorativi 1
21. Addebito prelevamenti mediante assegno bancario	data emissione
22. Addebito assegno comunicato impagato	giorno di negoziazione

23. Versamento in conto di assegni: disponibilità e non stornabilità delle somme

L'importo degli assegni bancari e circolari tratti su banche operanti in Italia od emessi dalle stesse, è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine del pagamento, ed è disponibile decorsi i seguenti termini di disponibilità, da calcolarsi in giorni lavorativi successivi a quello di versamento.

Decorsi i termini di non stornabilità senza che sia intervenuto l'addebito in conto, l'accredito diventa certo e il relativo importo non è più stornabile. La Banca trattaria o emittente, scaduti i predetti termini, in caso di pagamento indebito, mantiene, comunque, il diritto – ove ne ricorrano i presupposti – di agire direttamente nei confronti del presentatore dell'assegno per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.

	Non stornabilità
- assegni tratti su piazza	gg. 6 lavorativi
- assegni tratti fuori piazza e titoli postali	gg. 6 lavorativi
- assegni tratti sulla stessa dipendenza	gg. 0 lavorativo
- assegni tratti sulle altre dipendenze della nostra Banca	gg. 1 lavorativi
- assegni circolari di altri Istituti	gg. 4 lavorativi
	Disponibilità
- assegni tratti su piazza	gg. 4 lavorativi
- assegni tratti fuori piazza e titoli postali	gg. 4 lavorativi
- assegni tratti sulla stessa dipendenza	gg. 0 lavorativo
- assegni tratti sulle altre dipendenze della nostra Banca	gg. 1 lavorativi
- assegni circolari di altri Istituti	gg. 4 lavorativi

La Banca si riserva di prorogare i termini indicati solo in presenza di cause di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale, verificatisi presso la ns. banca e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli, prestampati).

Eventuali

24. Certificazione competenze

Certificato per sussistenza di credito	€ 20,00
Certificato per sgravi fiscali	€ 15,00
Certificazione di debito estinto	€ 40,00
Certificazione interessi	€ 5,16
Certificazioni - altre	€ 50,00

(detti importi potranno essere aumentati fino ad un massimo del 100% in caso di documenti complessi nei quali l'intervento della Banca implichi elaborazioni o indagini particolari). Il richiedente (preventivamente informato) deve corrispondere un importo determinato "ad hoc" dalla Banca medesima.

25. Diritti su atti integrativi

(per ogni atto integrativo in aggiunta al recupero delle spese sostenute)

Per finanziamenti con debito residuo inferiore a € 50.000,00 € 60,00
Per finanziamenti con debito residuo superiore a € 50.000,00 € 180,00

26. Rinegoziazione del tasso

(fatte salve quante previste per legge)

€ 0,00

27. Rinuncia finanziamento:

- in fase di istruttoria iniziale € 30,00
- in fase di istruttoria avanzata € 50,00 (a minuta contrattuale predisposta)

28. Rilascio duplicati

Massimo € 100,00

29. Informativa precontrattuale

€ 0,00

Altre spese eventuali per Mutui Ipotecari/fondiaro

30. Spese per restrizione e/o cancellazione dell'ipoteca.

Per il rilascio dei relativi atti di assenso il richiedente deve effettuare dei versamenti

Rilascio di assenso a cancellazione di ipoteca (a debito estinto) a mezzo atto con autentica notarile € 130,00

Rilascio di assenso a restrizione di ipoteca (riduzione importo ipoteca, sostituzione ipoteca per variazione del bene oggetto di ipoteca, cancellazione senza estinzione contabile) € 160,00

Tali somme dovranno essere versate all'atto della richiesta di rilascio dell'assenso alla cancellazione e/o restrizione dell'ipoteca

31. Rinnovazione ipotecaria (spesa amministrativa)

€ 150,00

C) SERVIZI ACCESSORI

1. Perizia, se a cura del tecnico della Banca, calcolata in base all'ammontare dell'affidamento concesso

Gli onorari e le spese inerenti gli accertamenti tecnici sull'immobile oggetto della garanzia ipotecaria effettuati da un tecnico di gradimento della Banca sono a totale carico del contraente che li regolerà direttamente al tecnico incaricato e ciò anche nell'ipotesi che l'operazione non venisse perfezionata.

2. Restrizione ipotecaria, riduzione o sostituzione di ipoteca (spesa tecnica)

€ 250,00

CONDIZIONI PARTICOLARI DI PRODOTTO

PRODOTTI

A) CONTO CORRENTE IPOTECARIO

1. Durata (di norma)

L'apertura di credito ha una durata minima di 18 mesi e un giorno.

Successivamente l'operazione sarà tacitamente prorogata a tempo indeterminato, fino a quando il cliente o la Banca non esercitino il recesso:

Con piano di rientro:

Successivamente le parti concordano in rimborso del saldo del conto, oltre agli interessi maturati ed accessori relativi, mediante il pagamento periodico di quote di capitale.

2. Tasso annuo nominale d'interesse (T.A.N.)

2.1 Parametri di indicizzazione

euribor (*vedi tabella al punto A della presente Sezione e Legenda alla Sezione V*)

2.2 Spread

massimo 6 punti in più sul parametro di indicizzazione scelto

3. Tasso minimo

9,00%.

SEZ. IV) CONDIZIONI CONTRATTUALI

Pattuizioni non strettamente economiche relative al contratto "ipotecario"

Agibilità

Salvo che la messa a disposizione, totale o parziale, del credito non sia condizionata al verificarsi di circostanze od eventi particolari, ovvero all'accertamento a cura della Banca dello stato avanzamento dei lavori, l'agibilità potrà avvenire dalla constatazione dell'avvenuta iscrizione di ipoteca e dalla presentazione della polizza assicurativa sull'immobile vincolata a favore della banca o dalla regolare raccolta delle eventuali garanzie.

Clausola risolutiva

Prevede la possibilità da parte della Banca di risolvere il contratto qualora la parte finanziata non adempia anche ad uno solo degli obblighi contrattuali previsti o si verificano eventi idonei a far dubitare della capacità della parte finanziata o dei garanti a far fronte agli obblighi assunti o della validità delle garanzie.

Garanzie

Ogni eventuale ipoteca e/o l'eventuale privilegio vengono costituiti, a garanzia di ogni credito della Banca in dipendenza del contratto di finanziamento, per una somma pari al 180% dell'ammontare del capitale finanziato. La Parte finanziata è obbligata a mantenere assicurati presso primarie compagnie, contro i rischi indicati dalla Banca e per i valori giudicati idonei dalla medesima, i beni cauzionali, laddove si tratti di beni immobili o beni mobili registrati, e a vincolare le polizze relative a favore della Banca.

Nel caso di rilascio di garanzie di firme, (persona fisica, società, Confidi etc.) i garanti si impegnano a rifondere tutto quanto dovuto dalla parte finanziata per capitale ed interessi, anche di mora. Essi riconoscono che la garanzia manterrà tutti i suoi effetti anche nell'ipotesi in cui le obbligazioni siano dichiarate invalide, indipendentemente dalle eventuali altre garanzie comunque prestate o che potranno essere acquisite dalla Banca.

Rimborso / estinzione anticipata

La parte mutuataria può estinguere anticipatamente il mutuo o effettuare rimborsi parziali di capitale, riconoscendo, di norma, alla Banca una commissione onnicomprensiva.

Valore probatorio delle scritture contabili

Prevede la validità dell'utilizzo delle scritture contabili della Banca per determinare esattamente l'ammontare del credito di quest'ultima nei confronti della parte finanziata, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto.

Pattuizioni non strettamente economiche relative al contratto di conto corrente

CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE

Esonero di responsabilità per mancata o non corretta esecuzione dell'incarico.

La Banca non assume alcuna responsabilità in caso di mancata o non corretta esecuzione dell'incarico per inesattezza, incompletezza o tardività delle istruzioni impartite dal Cliente.

Poteri di rappresentanza.

Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte dei medesimi, non saranno opponibili alla Banca finché la stessa non abbia ricevuto idonea comunicazione, presentata direttamente allo sportello ove sia intrattenuto il rapporto o inviata a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telefax e non siano trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale comunicazione. Ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

Qualora il rapporto sia intestato a più soggetti, i rappresentanti dei cointestatari dovranno essere nominati per iscritto da tutti i cointestatari. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti i cointestatari. Per la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al comma precedente.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca fino a quanto essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Diritto di garanzia.

La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli o cambi, operazione di intermediazione o prestazioni di servizi. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, anche se non liquido ed esigibile, vantato dalla Banca verso lo stesso soggetto.

Compensazione.

Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 del codice civile, o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente e che conseguentemente possano costituire pregiudizio per il credito della Banca o renderne il recupero più difficile o gravoso, quest'ultima ha altresì il diritto di avvalersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento, senza alcun obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione, alla cui attuazione non potrà in alcun caso essere di ostacolo la convenzione di assegno, la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.

Se il conto o il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino alla concorrenza dell'intero credito vantato, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

Imputazione dei pagamenti.

Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il cliente ha diritto di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1, cod. civ., al momento del pagamento, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione la Banca ha diritto di imputare, in deroga all'art. 1193, comma 2, cod. civ. ed a suo insindacabile giudizio, i pagamenti effettuati dal Cliente o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo, fornendogli la documentazione delle operazioni così effettuate.

Modifica alle condizioni contrattuali ed economiche.

La Banca, ove ricorra giustificato motivo, ha la facoltà ai sensi dell'art 118 delle leggi in materia bancaria e creditizia D.lgs. 385/1993 (T:U.B.) di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto i tassi di interesse.

Tali modifiche unilaterali delle clausole contrattuali saranno comunicate espressamente al cliente nel rispetto di quanto previsto dall'art 118 del TUB delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Il cliente, entro la data prevista per l'applicazione della modifica contrattuale, ha diritto di recedere dal presente contratto senza spese; in tale ipotesi, in sede di liquidazione del rapporto, saranno applicate le condizioni precedentemente praticate.

Decorso il termine previsto in contratto, ovvero quando il contratto si trasforma a tempo indeterminato, le variazioni di cui al comma precedente potranno riguardare anche i tassi contrattualmente previsti.

CONTO CORRENTE BANCARIO

Addebito in conto di assegni o cambiali.

Il correntista autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti od emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti previsti dalla Legge sull'assegno e dalla Legge cambiaria.

Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese

I rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia quest'ultimo a debito o a credito, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta "data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.

Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita ed indicata nel contratto. Su questi interessi non è ammessa la capitalizzazione periodica.

Mancata movimentazione del conto

Qualora il conto non sia stato movimentato da oltre un anno e presenti un saldo attivo non superiore ad euro 250,00, la Banca si riserva la facoltà di cessare la corresponsione degli interessi e l'addebito delle spese di gestione del conto corrente. In tale caso, la Banca potrà cessare, inoltre, l'invio dell'estratto conto periodico ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 385/93 e relative disposizioni di attuazione. Detta comunicazione potrà essere, inoltre, omessa per i conti correnti con saldo attivo inferiore ad euro 2.500,00, non movimentati nell'anno, pur continuando la Banca a corrispondere, in tali casi, gli interessi e ad addebitare le spese di gestione.

Approvazione dell'estratto conto.

Salvo il caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto una specifica contestazione, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Correntista.

Compensazione e pagamento degli assegni.

Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla compensazione stessa, nei limiti in cui, per effetto della intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.

Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, essa non è tenuta a pagare, nei limiti in cui sia venuta meno la provvista, gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione.

Nei casi previsti dai commi precedenti, il Correntista è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito relativamente ai quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone

Clausola "effettivo".

Il Correntista si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse in una delle valute suddette. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamenti alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Correntista ogni connessa conseguenza.

Legge applicabile e Foro competente.

I rapporti con la Clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza del rapporto di conto corrente e degli altri servizi ad esso collegati, la competenza territoriale spetterà in via elettiva ed alternativa, ma non esclusiva, oltre che all'Autorità Giudiziaria designata dagli artt. 18 e segg. Del codice di procedura civile., anche all'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede legale della Banca ovvero una qualsiasi Dipendenza della Banca esistente al momento in cui il rapporto è stato aperto.

Qualora il Correntista rivesta la qualifica di consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), il Foro competente risulta essere quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Banca, Segreteria Generale, Via A. Guerrini, 14 – 48121 Ravenna (RA) della medesima. L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia

rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l'Ombudsman Giurì Bancario, presso il Conciliatore BancarioFinanziario, con sede in Via Delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma al fine di dirimere l'eventuale controversia con la Banca il cui valore non superi i 50.000 euro. Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman Giurì bancario a condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Le decisioni dell'Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l'Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

SEZ. V) LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE (in ordine alfabetico)

Assegni fuori piazza

A carico di banca (sportello sul quale l'assegno è tratto) stabilita su piazza diversa da quella di negoziazione

Assegni su piazza

A carico di banca (sportello sul quale l'assegno è tratto) stabilita sulla stessa piazza

Conto Corrente fondiario

Quando il credito accordato è garantito da un'ipoteca su di un bene immobile, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia e cioè che l'ammontare massimo finanziato non sia superiore all'80% del valore del bene ipotecato.

Conto Corrente Ipotecario

Quando il credito accordato è garantito da un'ipoteca su di un bene immobile.

Disponibilità su versamenti di assegni e delle somme accreditate

Termini di disponibilità (non stornabilità) salvo casi di forza maggiore espressi in giorni successivi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento

Foro competente

È l'Autorità Giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto, anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale prevista dal codice di procedura civile.

Franchigia

È il periodo (di norma espresso in mesi dalla stipula) durante il quale non viene effettuata nessuna variazione del tasso applicato anche in presenza di variazione del valore del parametro d'indicizzazione.

Numero di operazioni in franchigia

E' il numero di operazioni (di regola trimestrale) esenti dal costo per scrittura.

Parametro di indicizzazione

È il valore di riferimento dei tassi variabili denominato anche Tasso Indice.

Parametro Euribor

Saggio nominale annuo di interesse, arrotondato massimo allo 0,10 superiore, risultante dalla media aritmetica semplice mensile delle quotazioni giornaliera dell'Euro Interbank Offered Rate 3 o 6 mesi lettera, moltiplicato di norma per il coefficiente 365/360 ed espresso con tre cifre decimali, pubblicata dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" e riferita al mese solare precedente.

Parametro I.R.S.

Saggio nominale annuo d'interesse delle quotazioni giornaliera dell'Interest Rate Swap in Euro a 5 anni lettera (quotato contro Euribor a 6 mesi), pubblicate dal quotidiano "Il Sole 24 ORE" per tale periodo.

Parametro Rendistato

Saggio nominale annuo di interesse, risultante dalla media aritmetica semplice, arrotondata massimo allo 0,10 superiore, dei tassi di rendimento effettivo lordo annuo dei Btp con vita residua superiore l'anno, rilevata nel mese solare precedente quello di stipula, pubblicata per lo stesso periodo di tempo sul supplemento al bollettino della Banca d'Italia e riportata sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" (Rendistato Lordo).

Parametro Resint trimestrale o mensile

saggio nominale annuo di interesse, arrotondato massimo allo 0,10 superiore, risultante dalla variazione della media aritmetica semplice dei seguenti parametri, rilevati nei trimestri solari gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre, con decorrenza il primo giorno di ogni trimestre solare successivo (*ovvero* - rilevati nel mese solare immediatamente precedente ad ogni singolo mese di ammortamento e con decorrenza il primo giorno di ogni mese solare successivo):

- a) per il 50%: media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliera dell'Euro Interbank Offered Rate - Euribor - 3 mesi lettera moltiplicato per il coefficiente 365/360 ed espresso con tre cifre decimali pubblicata dal quotidiano "Il Sole 24 Ore";
- b) per il 50%: media aritmetica semplice dei tassi di rendimento effettivo lordo annuo dei Btp con vita residua superiore all'anno, pubblicata sul supplemento al bollettino della Banca d'Italia e riportata sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" (Rendistato Lordo).

Radiazione dei documenti

I documenti anticipati, per i quali sia scaduto il termine per il pagamento (anche, eventualmente, in seguito a proroga), vengono radiati dalla procedura e il relativo controvalore è addebitato sul conto corrente ordinario del cliente, unitamente alle commissioni previste, decorsi 30 giorni per soggetti privati e imprese, 120 giorni per gli Enti Pubblici e 180 giorni per le ASL.

Saldo contabile

Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono compresi gli importi non ancora giunti a maturazione

Saldo disponibile

E' il saldo che si ottiene elencando le operazioni in ordine di data di disponibilità (data in cui la banca conosce l'esito)

Saldo liquido

Per saldo liquido si intende il saldo determinato dalla differenza tra le operazioni a debito e quelle a credito, ordinate in base alla valuta e per le quali quest'ultima è anteriore o coincidente con la data di determinazione del saldo stesso

Spesa forfetaria trimestrale

Rappresenta il canone trimestrale per la gestione del conto corrente.

Spesa minima trimestrale (per scritture).

Consiste nella spesa fissa che il cliente paga nel caso in cui il numero delle operazioni effettuate nel trimestre (escludendo le eventuali operazioni in franchigia accordate), moltiplicato il costo unitario per scrittura sia inferiore al valore della spesa stessa.

Spesa per singola operazione

Spese per ogni scrittura eccedente l'eventuale franchigia.

Spese di istruttoria

Recupero delle spese sostenute per l'espletamento della pratica.

Spese di liquidazione periodica

Sono le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze, attive e passive (di regola trimestrali)

Spese di perizia

Spese per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia.

Spese per l'invio estratto conto

Sono le commissioni per l'invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita

Spread

E' la differenza tra il tasso d'interesse ed il parametro di indicizzazione calcolata alla stipula del finanziamento.

T.A.N. (tasso annuo nominale)

E' il tasso d'interesse applicato all'operazione espresso su base annua.

Tasso creditore

Tasso nominale annuo con la capitalizzazione di regola trimestrale. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.

Tasso fisso

Il tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento

Tasso indicizzato

Il tasso di interesse varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.

Tasso minimo

Applicato alle operazioni a tasso variabile, rappresenta il tasso al di sotto del quale il finanziamento non potrà scendere a prescindere dall'andamento dei parametri di indicizzazione specificati nel contratto di finanziamento.

Valute sui prelevamenti

Indica indipendentemente dalla data di negoziazione, l'effettiva data di addebito dei giorni da imputare al calcolo degli interessi.

Valute sui versamenti

Indica con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi.

Disponibilità e non stornabilità delle somme rivenienti dalla negoziazione di assegni.

Col termine "disponibilità" si intende la possibilità per il cliente di utilizzare il denaro versato con assegno, ad esempio prelevandolo in contanti od effettuando un pagamento, con facoltà per la Banca, nei casi di mancato pagamento o irregolarità dello stesso, di riaddebitare, entro il limite massimo dei tempi di non stornabilità, la somma inizialmente accreditata sul conto.

Col termine "non stornabilità" si individua la definitività dell'accredito di una somma che è divenuta di proprietà del cliente. L'accredito della somma versata diviene quindi irrevocabile, ossia la Banca non può più riaddebitare la somma, salvo proroghe dei termini dovuti a casi di forza maggiore.

Divieto di apposizione della clausola "effettivo"

Apponendo la dicitura "effettivo", o altra equivalente, nelle disposizioni impartite in valuta estera, il debitore è tenuto a pagare in moneta estera. Il divieto di apposizione di tale clausola significa che ogni disposizione impartita dal cliente, con qualsiasi mezzo, in valuta estera, verrà eseguita in valuta avente corso legale (euro).

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE EFFETTUA L'OFFERTA FUORI SEDE

Soggetto esterno

Denominazione: _____ Forma giuridica: _____

Sede Legale: _____

Iscrizione all'Albo: _____ Numero: _____

Soggetto interno

Nome e Cognome: _____

Azienda di appartenenza: Banca Popolare dell'Emilia Romagna s.c. Agenzia/Ufficio: _____

Qualifica: _____

AD ESCLUSIONE DELLE SEGUENTI CAUSALI DI ESTRATTO CONTO, TUTTE LE RIMANENTI RECEPISCONO LA SPESA DI SCRITTURA RIPORTATA NELLA SEZIONE III CONDIZIONI ECONOMICHE ALLA VOCE “SPESA DI TENUTA CONTO – PER OGNI SCRITTURA”:

Descrizione in estratto conto

- 43 OPERAZIONE PAGOBANCOMAT
- 121 QUOTA ASSOCIATIVA CIRCOLO DIPENDENTI BPER
- 196 PAGAM. SU CIRCUITO INTERNAZIONALE
- 223 RICHIESTE SALDO C/C DA ATM
- 224 LISTE MOVIMENTI C/C DA ATM
- 248 GIROCONTO CASH POOLING
- 314 RID NON PROFIT

TABELLA DELLE CAUSALI RELATIVE A COMMISSIONI PERCEPITE

Descrizione in estratto conto	Importo
154 SPESE RECLAMATECI SU PRELIEVO BANCOMAT ALTRI ISTITUTI	€ 2,06
174 COMMISSIONI VIACARD	€ 0,81
223 RICHIESTE SALDO C/C DA ATM	€ 0,00
224 LISTE MOVIMENTI C/C DA ATM	€ 0,00
226 COMM. PAGAMENTO UTENZE ATM	€ 0,00
229 COMM. BLOCCO CARTA BANCOMAT	€ 8,39
241 CANONE PAGOBANCOMAT	€ 18,73
242 COMM. BANCOMAT FESTIVI	€ 0,00
246 COMMISSIONE TELEPASS	€ 0,81
256 COMMISSIONE DI ANTICIPO DOCUMENTI (per documento)	€ 5,77
257 COMMISSIONE RIENTRO ANTICIPO DOCUMENTI (per documento)	€ 3,15
263 COMMISSIONE PROROGA FINANZIAMENTO (per documento)	€ 11,25
264 COMMISSIONE ACCENSIONE FINANZIAMENTO (per documento)	€ 16,12
265 COMMISSIONE ESTINZ./DECURT. FINANZ. (per documento)	€ 5,38
267 COMMISSIONE PROROGA ANTICIPO (per documento)	€ 5,27
268 CANONE BANCOMAT	€ 5,21
278 COMMISSIONI VISA	€ 4,17
282 CANONE BPERCASH	€ 3,13
283 CANONE BPERPAY	€ 10,41
297 COMMISSIONE ASSEGNO IMPAGATO	€ 3,28
305 COMMISS. RICARICA TELEMATICA PREPAGATA	€ 0,00
307 CANONE CIRRUS MAESTRO	€ 12,52
321 COMMISSIONE RADIAZIONE FATTURE	€ 5,00
322 COMMISSIONE RADIAZIONE FATTURE EXPORT	€ 6,50
326 CANONE ANNUO CARTA BANCOMAT EUROPE-VPAY	€ 13,92
327 CANONE ANNUO CARTA BANCOMAT INTERNATIONAL-VPAY	€ 18,73
335 EMISSIONE CARTA BANCOMAT EUROPE VPAY	€ 13,92
336 EMISSIONE CARTA BANCOMAT INTERNATIONAL VPAY	€ 18,73
340 COMM. PRELIEVO VPAY	€ 2,06
341 COMM. PAGAMENTO VPAY	€ 0,00
342 SALDO DA ATM - VPAY	€ 0,00
343 E/C DA ATM CON VPAY	€ 0,00
345 COMM. PREL. BMAT VPAY EUROPE	€ 2,06
346 COMM. PREL. BMAT VPAY INTERNATIONAL	€ 2,06
347 SPESE SU PRELIEVO BANCOMAT (VISA ELECTR)	€ 2,06